



Regolamento generale di partecipazione

## **PARTITO DI SOVRANITA' POPOLARE**

Si regolano le unità territoriali composte da 10 associati e che esprimono un solo rappresentante fra loro, secondo regole di tracciabilità e trasparenza deliberativa e che ha il diritto di voto nel consiglio politico allargato e che assolve a tutte le funzioni deliberative dell'organizzazione.

Si regola la costituzione di un registro nazionale dei rappresentanti delle unità territoriali a loro volta formati dal registro nazionale provinciale e comunale e che si aggiorna ogni tre anni con le uscite e gli ingressi dei rappresentanti delle unità territoriali, i quali si obbligano entro 5 giorni dalla loro nomina o dalla cessazione nel ruolo, ad effettuare una comunicazione scritta mediante piattaforma riconosciuta e in formato elettronico all'amministrazione centrale della **SOVRANITA' POPOLARE** che riceve la delibera di nomina o la cessazione e conseguente aggiornamento del registro unico.

Le nomine e le cessazioni devono tassativamente iniziare o continuare ed essere concluse entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio del terzo anno successivo solare salvo dimissioni volontarie o su basi di deliberazioni di sfiducia della unità di riferimento. La carica è effettiva dal quinto giorno successivo alla comunicazione al registro unico che rilascia ricevuta apposita certificandone il ruolo dall'addetto amministrativo della direzione centrale responsabile della comunicazione.

In tale comunicazione il rappresentante della unità territoriali (nominato avvicendato o destituito) oltre a declinare le proprie generalità si obbliga ad indicare quale altro rappresentante ha avvicendato e una breve motivazione a nota, assumendosi la piena responsabilità diretta di comunicazioni mendaci o false, sotto pena della perdita del diritto a ricevere deleghe dal **PARTITO DI SOVRANITA' POPOLARE**.

Si regolano i livelli di partecipazione attraverso il seguente schema al quale qualsiasi aderente si obbliga espressamente a partecipare alle seguenti tassative condizioni:

- a) Regolamento del Primo livello: il primo livello organizzativo si definisce unità territoriale composta da minimo 10 associati alla unità territoriale in ambito comunale;
- b) Secondo livello: è un livello collegiale composto delle unità territoriali composte a loro volta da minimo di due unità e in funzione del numero di abitanti del comune di competenza, che rappresentino in funzione del numero dei cittadini residenti che vanno da 1 a 10.000 abitanti residenti;
- c) Terzo livello: collegio provinciale, che esprime un rappresentante o referente provinciale o coordinatore che rappresenta un multiplo in funzione del numero dei collegi comunali rappresentati da 1 a 100.000 cittadini residenti nella provincia di riferimento, o meglio definito ambito territoriale, nel caso in cui, non esisterà in futuro la provincia di riferimento, pertanto il collegio provinciale è composto da minimo 10 rappresentanti di unità territoriali nella cui provincia è il riferimento diretto e nomina il rappresentante provinciale, che assume il ruolo di rappresentante nazionale con le stesse regole della nomina, continuazione sfiducia o destituzione del rappresentante delle unità territoriali al cui regolamento si rimanda.



- d) Quarto livello: collegio regionale, che rappresenta da 1 a 500.000 residenti e che nomina uno o più rappresentanti regionali e che assume direttamente il ruolo di **PRESIDENTE REGIONALE** con mandato di rappresentanza completo e 'seguito' da tutto il collegio dei rappresentanti delle province e dei suoi relativi rappresentanti delle unità e la cui comunicazione, nomina, continuazione e destituzione è disciplinata dalle identiche regole per la nomina del rappresentante della unità territoriale. Il presidente regionale votato secondo queste regole riceve il mandato speciale per la rappresentanza della regione vicina, nel caso in cui la struttura del partito non sia presente siano a quando non sarà avvicinato o sostituito, creandosi in questo caso la macro regione.

Pertanto esisteranno uno o più rappresentanti regionali in funzione del numero degli abitanti che va da 1 a 500.000 abitanti collegialmente composti a loro volta da 1 a 50 unità territoriali, al cui interno esistono minimo 500 associati attivi.

Tutti i rappresentanti delle unità sono e assumono il ruolo di rappresentanti nazionali diretti e partecipano alle delibere del consiglio direttivo nazionale.

Il rappresentante della unità territoriale resta in carica **TRE ANNI SOLARI**, e può essere rieletto o sfiduciato dalla maggioranza della sua unità di riferimento in ogni momento; in caso di parità con un ulteriore candidato al ruolo vige il criterio della anzianità di iscrizione alla **SOVRANITA' POPOLARE**; in caso di ulteriore parità nella anzianità, si procederà al sorteggio.

In caso di impossibilità alla nomina, sempreché non esistano cause ostative alla nomina, il responsabile resta in carica ad prorogatio, previa comunicazione al registro unico, entro 5 giorni dalla mancata nomina per motivi ostativi indipendenti dalla propria volontà.

Il rappresentante della unità nominato dalla rispettiva unità territoriale ha il diritto ad essere inserito in un registro della **SOVRANITA' POPOLARE** appositamente creato e come precedentemente descritto e partecipa a tutte le deliberazioni del **CONSIGLIO DIRETTIVO** Nazionale.

- A tutte le deliberazioni del consiglio direttivo regionale .
- A tutte le deliberazioni del consiglio direttivo provinciale.
- A tutte le deliberazioni del consiglio direttivo comunale ove esistente.

Nelle deliberazioni, tutte e nessuna esclusa vale il criterio della presenza on line con strumenti WEB oppure quella reale fisica in cui il rappresentante si impegna a partecipare, salvo impedimenti o cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del 'rappresentante nazionale' e non esiste alcuna facoltà o un diritto di sostituzione anche per sub delega con altro soggetto 'terzo o imparziale' non iscritto al partito nelle decisioni, qualunque esse siano.



Il partito di Sovranità popolare, attraverso questo regolamento, sancisce la sua azione e continuità in ogni tempo presente e futuro. La sottoscrizione del codice etico, oltre alla permanenza dei requisiti di associato garantiscono sia il presidio territoriale, sia la diffusione costante solo secondo regole meritocratiche.

Chiunque sia eletto con cariche di rappresentanza a partire dalla unità territoriali, mantiene la delega sino a quando non sarà sostituito o avvicendato da qualsiasi altro soggetto mediante una votazione legale nel suo compito con la formula 'ad prorogatio.'

In caso di possibili ritardi nella nomina, il delegato assume la piena funzione di rappresentante ed è il regolamento che conferisce tale carica indipendentemente dai soggetti che hanno o avranno il diritto di votare le future cariche qualunque esse siano.

In questo modo, è sempre perfettamente individuabile la figura il delegato assicurandone la continuità operativa nel tempo applicando e facendo rispettare lo statuto del partito di Sovranità popolare.

La comunicazione delle adunate delle delibere nazionali, regionali, provinciali e comunali sono e saranno nel tempo sempre validamente comunicate mediante l'uso diffuso a partire da sistemi elettronici per le comunicazioni semplificate ( mail e videoconferenze ) in cui è sistematicamente assolto l'obbligo legale dell'invito, della notifica nonché, la presenza e la conoscenza dei motivi deliberativi, dispensandosi ora per allora, delle comunicazioni cartacee in cui l'associato opponesse l'eventuale ignoranza dei motivi delle adunate e dei relativi contenuti delle delibere di assemblee qualunque esse siano. Il principio è definito nell'onere inverso di informativa che è sempre a carico dell'associato che si obbliga a ricevere l'informazione sensibile a lui riguardante e non l'inverso.

L'associato si obbliga ad ottenere ogni altra informazione e solo nel caso in cui per colpa grave, chi ha l'onere di emettere la motivazione dell'informazione associativa, ha il diritto di comunicare apposita protesta scritta al collegio di garanzia per la rimozione istantanea del soggetto incaricato nel ruolo e/o alla informazione verso l'associato che avrà nel tempo costantemente percezione del nome e cognome dell'incaricato responsabile, colpevole per non aver ottemperato alla sua attività a cui era delegato.

Chiunque infine per motivi colpevoli, perde la qualità di ricevere deleghe a qualsiasi titolo per almeno 10 anni dal giorno successivo dell'evento negativo riportato nel registro dei garanti o che il collegio di garanzia motivandolo, lo consideri di particolare gravità.